

feneal-uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO



Filca
CISL
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



FILLEA CGIL
costruzioni e legno
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO
EDILI INDUSTRIE AFFINI
ED ESTRATTIVE

PER LE IMPRESE
ADERENTI ALL'ANCE

Edilizia

RINNOVATO IL CONTRATTO DI LAVORO

Dopo 141 giorni i lavoratori edili delle imprese aderenti all'Ance hanno un nuovo contratto.

Un buon contratto che consentirà di sviluppare l'iniziativa sulle politiche di settore e contrattuale, il nuovo accordo rafforza inoltre i diritti e le tutele dei lavoratori, ponendo un freno alla precarizzazione.

Molti sono gli aspetti qualificanti e innovativi dell'accordo. A parte l'ottimo risultato ottenuto per quanto riguarda l'aumento salariale, inqua-


drammento, orario, ferie, carenza infortunio e certificazione di regolarità contributiva, è importante aver concordato un sistema nazionale di regole per il governo contrattuale degli Enti Bilaterali, assegnando ad essi una funzione centrale nella lotta al Sommerso e in grado di favorire la trasparenza del sistema d'impresa. Per l'inquadramento è stata prevista una mansione specializzata polivalente inquadrata al IV° livello e figure come il restauratore, l'archeologo e il rocciatore, aprendo la strada per una riforma complessiva

dell'inquadramento, punto questo importante sia per il riconoscimento professionale, sia per un supporto formativo mirato allo sviluppo di carriera.

Alle forme flessibili di lavoro, come la somministrazione di manodopera e il tempo determinato, dovranno essere applicati gli stessi diritti contrattuali di cui godono tutti gli altri lavoratori, ne sono state inoltre limitate le quantità previste dalla legge. Sono state ottenute altre 16 ore di congedo matrimoniale per gli operai, l'indennità per il periodo di maternità, l'aumento dell'indennità quadri.

Per quanto riguarda il salario, l'aumento è di 90 euro: rappresenta il recupero inflattivo maturato finora e dell'inflazione attesa nei prossimi due anni.

Si confermano inoltre i due livelli contrattuali con la definizione nazionale del tetto dell'aumento salariale per i contratti provinciali.



E' stato definito un protocollo che detta le regole nazionali sulla gestione amministrativa degli Enti Bilaterali, basata sul principio dell'equilibrio finanziario dei vari fondi con il principio della surroga nazionale se a livello

territoriale non si trovi un'intesa fra le parti per rispettare quanto contenuto nel protocollo (allegato 31)

Certificazione di regolarità contributiva. L'impresa è ritenuta in regola quando ha versa-

to i contributi e gli accantonamenti fino

all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento

relativi al periodo per il quale è stata effettuata la certificazione.

Viene istituito un elenco nazionale delle imprese irregolari presso la CNCE, sono inoltre proceduralizzati tutti i passaggi che le Casse Edili devono effettuare prima del rilascio della certificazione (allegato 26)

ENTI BILATERALI



feneal-uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO



Filca
CISL
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



FILLEA CGIL
costruzioni e legno
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO
EDILI INDUSTRIE AFFINI
ED ESTRATTIVE

IL NUOVO CONTRATTO DELL'EDILIZIA-2

ENTI BILATERALI

Congruità contributiva (allegato 27) delle imprese nei confronti delle Casse Edili.

Con accordo nazionale entro il 31/12/2004 saranno definiti i criteri per la sperimentazione di un anno delle procedure per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva sulla base della congruità.

Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile (allegato 28)

Viene trasferito al versamento dei contributi agli enti bilaterali il regolamento dei versamenti previdenziali per avere diritto alla decontribuzione Inps. Questa forma di incentivo alle imprese



"Verranno istituite Borse del lavoro dell'industria delle costruzioni"

in regola dovrebbe portare dei risultati per l'emersione del lavoro grigio.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - MERCATO DEL LAVORO (ART.92)

E' stato aggiornato l'art. 92 del contratto nazionale, recuperando quanto previsto dall'accordo interconfederale sulla formazione continua implementandola ed assegnando al sistema bilaterale formativo nuovi campi di programmazione dei Corsi, definendo i rapporti tra Scuole Edili, Formedil regionali e Formedil nazionale, per far diventare le Scuole Edili agenzie formative del sistema nazionale del Formedil.

All'interno delle Scuole Edili saranno istituite delle "Borse del lavoro dell'industria delle costruzioni", che dovranno svolgere attraverso lo strumento della convenzione con i centri per l'impiego un'attività di supporto agli stessi per far promozione, orientamento e per facilitare l'incontro domanda-offerta del lavoro.

PUNTI NORMATIVI MODIFICATI

Art. 5. ORARIO DI LAVORO

Si conferma quanto previsto dal contratto precedente, 40 ore settimanali di media annua con un tetto giornaliero di 10 ore massime. Su questo punto abbiamo respinto le posizioni della controparte che tendeva ad una liberalizzazione della norma che avrebbe impedito al sindacato qualsiasi forma di controllo sociale.

Art.7. RIPOSO SETTIMANALE

Si conferma quanto previsto

all'art. 9 del Dlgs 66/03: nelle lavorazioni a turno su base plurisettimanale il riposo può essere effettuato cumulativamente per un periodo non superiore a quattordici giorni continuativi.

Art. 16. FERIE

E' stato confermato che l'accantonamento in Cassa Edile è compatibile con l'art.10 e 19 del DL 66/03 e quindi non è un'indennità sostitutiva oggi vietata dalla legge.

Art.20. LAVORO STRAORDINARIO. NOTTURNO E FESTIVO

Mentre prima il richiamo legislativo poteva dare adito ad interpretazioni diverse, oggi lo straordinario è definito nei limiti delle 250 ore. Sono state inoltre aumentate dell'1% le indennità dei turni regolari avvicendati del lavoro notturno a carattere continuativo. La media delle 48 ore verrà calcolata in riferimento ai 12 mesi.

Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Per i lavoratori con tre anni e mezzo di anzianità viene elevato il periodo di conservazione del posto di lavoro,

da 9 a 12 mesi se sono consecutivi, altrimenti 12 mesi su 24. Viene estesa l'indennità prevista da 9 a 12 mesi.

Art.29 CONGEDO MATRIMONIALE

Viene aumentato per tutti indipendentemente dall'anzianità, da 12 a 15 giorni di calendario con un aumento di 16 ore retribuite.

Art.39 ACCORDI LOCALI

Fra le materie demandate alla Contrattazione territoriale viene inclusa anche la regolamentazione delle RLST.



IL NUOVO CONTRATTO DELL'EDILIZIA-3

TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE

Per la prima volta nel contratto viene riconosciuto il principio della dignità della persona contro i comportamenti discriminatori e le molestie sessuali.

CLASSIFICAZIONE

Viene riconosciuta una figura di operaio polivalente da inserire al 4° livello, superando l'opposizione storica dell'Ance allo sviluppo della carriera professionale per gli operai oltre il 3° livello.

Definizione " operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria."

Vengono riconosciute altresì le figure professionali specifiche per i lavori di restauro, archeologia e rocciatori per i quali entro il 30/9/2004 verranno definiti i relativi profili. E' stata definita una Commissione paritetica per rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori, che dovrà terminare i lavori entro il 31/12/2004.

CARENZA INAIL

Viene superata la carenza infortunio. Questo è un risultato importante perché, pur non avendo raggiunto il risultato del superamento della carenza malattia, costituisce un primo passo, che ci consentirà di portare avanti la nostra battaglia nei prossimi appuntamenti contrattuali.

CONCERTAZIONE GRANDI OPERE

Per le Opere che incidono su più province, oppure previste nella Legge Obiettivo, viene introdotta una procedura di Concertazione preventiva per definire accordi sui servizi logistici, la sicurezza, orari di lavoro e rapporti Enti Paritetici.

DECORRENZA E DURATA

La vigenza contrattuale durerà fino al 31/12/2007 e conferma le scadenze naturali per il rinnovo del 2° biennio salariale e la definizione del tetto per il rinnovo degli Integrativi territoriali.



PUNTI NORMATIVI MODIFICATI

ART.40. LAVORATORI STRANIERI

Per i lavoratori stranieri viene riconosciuta la possibilità di cumulare ferie e permessi per il ritorno nei paesi di origine.

ART.44. ORARIO DI LAVORO IMPIEGATI.

Per gli impiegati addetti ai cantieri viene introdotto il criterio della media annuale delle 48 ore comprensive dello straordinario.

ART.77. QUADRI

Ai quadri viene aumentata l'indennità di funzione di 23,50 euro portandola a 70 euro.

ART.82. OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITA'

Viene istituita l'indennità per il periodo di astensione obbligatoria a copertura del 100% della retribuzione; inoltre i periodi facoltativi e i congedi parentali varranno ai fini del diritto dell'APEO.

ART.88. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

E' previsto un aumento delle ore per la formazione per gli RLS e un monitoraggio nazionale sullo stato di attuazione degli RLST.

ART.93. APPRENDISTA-TO

Durata: 3 anni al 2° livello

4 anni al 3° livello

5 anni al 4° livello

Inquadramento: superamento delle percentuali retributive sostitutive con l'inquadramento di un livello inferiore alla qualifica di uscita. Per i lavoratori di primo inserimento nel settore, due livelli inferiori con passaggio al livello superiore a metà periodo. La

formazione teorica (120 ore), deve avvenire prioritariamente nelle Scuole Edili.

ART.94. CONTRATTO A TERMINE ART.95. SOMMINISTRAZIONE

Rimane confermato il diritto dei lavoratori ad avere lo stesso trattamento normativo e salariale di tutti gli altri lavoratori.

La percentuale complessiva viene innalzata dal 20% al 25%, tenendo conto che l'attuale normativa di legge non prevede limiti.

IL NUOVO CONTRATTO DELL'EDILIZIA- 4

PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL S.S.N. — ALLEGATO 30

E' costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell' assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.

I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.

Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002. La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art.37.

AUMENTI SALARIALI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

LIVELLI	AUMENTI			NUOVI MINIMI		PARAMETRI
	Complessivi	01/05/2004	01/03/2005	01/05/2004	01/03/2005	
7	138,46	76,92	61,54	1.074,09	1.135,63	200
6	124,61	69,23	55,38	966,69	1.022,07	180
5	103,84	57,69	46,15	805,57	851,72	150
4	96,93	53,85	43,08	751,87	794,95	140
3	90,00	50,00	40,00	698,16	738,16	130
2	81,00	45,00	36,00	628,35	664,35	117
1	69,23	38,46	30,77	537,05	567,82	100

Pur non essendo prevista "l'una tantum" per i quattro mesi di vacanza contrattuale, la soluzione di 2 scaglionamenti con il primo di maggiore importo che consente un recupero di tale periodo di carenza.